



Teolo, 11 settembre 2018

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Circolare n. 3-2018

LE PRINCIPALI PROSSIME SCADENZE

16.09 Invio liquidazione Iva II trim 2018

30.09 Invio Comunicazione dati fatture I semestre 2018

16.10 Consegnare allo Studio i documenti per la scadenza trimestrale e mensile di settembre dei modelli Intra.

16.10 Consegnare i documenti per la chiusura Iva del 3° trimestre.

31.10 Invio delle Dichiarazioni dei redditi, Irap, mod. 770

11.11 Consegnare allo Studio i documenti per la scadenza mensile di ottobre dei modelli Intra.

16.11 Versamento Iva 3° trimestre, INPS artigiani/commercianti importo fisso.

20.11 Enasarco 3° trimestre.

30.11 Versamento secondo acconto imposte sui redditi. Dal 20 novembre verranno inviati i modelli F24 per il versamento. Per chi vuole sapere in anticipo l'importo da versare, può telefonare e chiedere in segreteria.

30.11 Invio all'Agenzia Entrate della liquidazione Iva del 3° trimestre 2018. Inviare il prima possibile allo studio il file.

30.11 Chi non ha ricevuto copia della dichiarazione dei redditi, può ritirarla con la ricevuta di presentazione.

10.12 Consegnare allo Studio i documenti per la scadenza mensile di novembre dei modelli Intra.

17.12 Versamento saldo Imu e saldo Tasi. Comunicare sempre eventuali variazioni relative agli immobili. Se ritenete di avere diritto a particolari agevolazioni, contattateci o informateVi direttamente in Comune.

27.12 Acconto Iva.

31.12 Stampe fiscali anno 2017. Chi è in contabilità semplificata dovrà stampare i registri Iva integrati e con l'annotazione delle rimanenze finali distinte per categorie omogenee e con indicati i criteri di valutazione o in alternativa predisporre apposito prospetto; chi è in contabilità ordinaria dovrà stampare i registri Iva, il libro giornale, i partitari e il libro inventari con l'annotazione delle rimanenze finali distinte per categorie omogenee e con indicati i criteri di valutazione. Si ricorda che nel libro giornale e nel libro inventari vanno apposte 2 marche da bollo (1 per le srl e spa) da 16,00 euro ogni 100 fogli stampati.

In particolare la scadenza per le stampe fiscali è definita in 3 mesi dalla data termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché per i redditi 2017 la scadenza è al 31/10/2018, le stampe fiscali slittano al 31/01/2019.

NOVITA' FISCALI

Fatturazione elettronica. Al momento pare confermata la data del 01/01/2019 per l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della generalità dei clienti. Da tale data i registri Iva accoglieranno solo le registrazioni di fatture emesse/ricevute da controparti non residenti in Italia – per le quali evidentemente non vige l'obbligo di fatturazione elettronica.

Per gestire i flussi della fatture emesse e ricevute in formato elettronico, obbligatorie per la generalità dei soggetti passivi Iva dal 01/01/2019, **lo Studio invita tutti i clienti con partita Iva ai quali lo Studio tiene la contabilità, a firmare il modulo di delega allegato alla circolare.** Si tratta della delega da presentare all'Agenzia delle Entrate per consentire al proprio commercialista di accedere al cassetto fiscale ed all'area dedicata alle fatture elettroniche. Si prega di riconsegnare il modulo firmato entro breve tempo.

Sull'argomento della fatturazione elettronica, che comporterà una rivoluzione amministrativa, predisporremo una apposita circolare anche per dare suggerimenti a chi tiene la contabilità internamente.

Ristrutturazione edilizia. Dal 1° gennaio 2018 ai fini della detrazione del 50% sarà obbligatorio l'invio della comunicazione ENEA delle spese sostenute. Obbligo già esistente per le spese inerenti i lavori di riqualificazione energetica. La Comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal termine dei lavori. Poiché il sito web dedicato alla trasmissione all'ENEA dei dati degli interventi edilizi/tecnologici non è ancora ultimato, l'Agenzia Nazionale ha indicato che il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione dei dati per gli interventi già ultimati decorrerà dalla data di apertura del sito.

Iva. E' stato chiarito che l'aliquota Iva applicabile agli alimenti per cani e gatti è il 22%.



Iper-ammortamento. L'iperammortamento, finalizzato a favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle strutture produttive, è stato subordinato alla "territorialità" dell'investimento, prevedendo che:

- a) l'iperammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate in Italia;
- b) nel caso in cui i beni oggetto dell'iperammortamento vengano ceduti all'estero o destinati a strutture produttive situate all'estero (dunque anche nel caso di trasferimenti effettuati nei confronti di branch possedute all'estero dalla medesima impresa) si dovrà restituire le quote di agevolazione già fruite (salvo si sostituisca il bene con un altro e nei casi di temporaneo utilizzo dei beni agevolati in sedi produttive estere, quando ciò sia dovuto alla natura del bene stesso).

Scheda carburanti. E' stato prorogato l'utilizzo della scheda carburanti per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione sino al 31/12/2018, fermo restando l'obbligo di pagamento con mezzi tracciati (no contanti) ai fini della deduzione/detraazione. Dal 01/01/2019 la scheda carburanti sarà definitivamente abbandonata stante l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica.

Split payment. Dal 14/07/2018 lo split payment non trova applicazione per i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo (no agenti) assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto/d'imposta (ex art. 25, DPR n. 600/73).

Beni significativi. La Circolare 15/2018 dell'Agenzia Entrate ha chiarito che la categoria dei beni significativi – individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 - assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria). In particolare, qualora nell'ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l'aliquota nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l'aliquota nella misura ordinaria.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (i.e. intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria), si pone il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli indicati nel citato decreto ministeriale come "beni significativi", siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell'aliquota applicabile. Le parti staccate dei beni significativi (rectius, il valore delle stesse), solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (rectius, bene significativo) non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%. Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni. In quest'ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'aliquota IVA del 10%, nel valore dei beni significativi. Peraltro, qualora l'intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l'installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, non è necessario alcun apprezzamento in merito all'autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l'intervento non ha ad oggetto l'installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata. Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'aliquota nella misura del 10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

Distinti saluti.